



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Servizio Associato tra i Comuni di Lomagna e Osnago
Area Tecnica dell'Urbanistica, Sportello Unico per le Attività produttive,
Sportello Unico per l'Edilizia, Commercio e Toponomastica

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875

Tel. 0399225117-0399225121-0399225124-0399225130

Codice Fiscale/P. I.V.A. 00556800134

www.osnago.net - E-mail: comune@osnago.net - Pec: comune.osnago@legalmail.it

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



REGOLAMENTO PER I MERCATINI OCCASIONALI DELL'ARTIGIANATO, HOBBISTICA E SIMILI

1. Oggetto

Il presente Regolamento norma mercatini ed esposizioni occasionali all'interno di manifestazioni organizzate su aree pubbliche nel territorio del Comune di Osnago. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in caso di mercatini dell'artigianato, hobbistica e simili.

Il Regolamento non norma aspetti direttamente collegati al commercio, ove trova applicazione il D.Lgs. 114/1998 e la L..R. 6/2010.

2. Localizzazione aree

Il Regolamento non individua aree apposite per l'effettuazione dei mercatini occasionali; in base alla richiesta del proponente, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, delibera in merito all'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica.

3. Orari

I mercatini si potranno svolgere in orario compreso tra le 7,00 e le 22,00.

Le aree interessate dai mercatini dovranno essere sgomberate non oltre un'ora dopo la fine delle esposizioni.

4 . Soggetti ammessi al mercato

- privati cittadini, hobbisti e creativi che dichiarino di non essere iscritti in nessun registro, obbligatorio per gli imprenditori commerciali, tenuto dalla Camera di Commercio e pertanto di non esercitare l'attività di commercio al dettaglio in modo professionale. A tal proposito deve essere richiesta dall'organizzatore ai partecipanti apposita dichiarazione in cui risulti che l'attività viene esercitata in modo occasionale, non sottoposta quindi alla disciplina commerciale del D.Lgs. 114/98;

- commercianti, artigiani in possesso dei requisiti morali e professionali che disciplinano l'accesso al commercio di cui al D. Lgs 114/98 e L.R. 30/03;

- associazioni sociali, sportive e culturali che non esercitino attività commerciale;

- agricoltori, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

Per motivi di sicurezza ed igiene sono esclusi dal mercato: i prodotti di argenteria nuova, oggetti preziosi, animali vivi ed armi. Il soggetto proponente dovrà a tal proposito presentare al Comune di Osnago apposita autocertificazione da cui risulti che tutti i partecipanti al mercatino occasionale abbiano i requisiti di cui sopra e che gli oggetti esposti siano conformi al presente articolo.

5 Proposta di organizzazione

La proposta di un mercatino occasionale dell'artigianato, hobbistica e simili deve pervenire da un unico soggetto, privato ovvero Ente, che si occupi di organizzare ogni aspetto della manifestazione e coordini i vari partecipanti.

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Osnago garantisce la massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all'esecuzione dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/1996.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Servizio Associato tra i Comuni di Lomagna e Osnago
Area Tecnica dell'Urbanistica, Sportello Unico per le Attività produttive,
Sportello Unico per l'Edilizia, Commercio e Toponomastica

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875

Tel. 0399225117-0399225121-0399225124-0399225130

Codice Fiscale/P. I.V.A. 00556800134

www.osnago.net - E-mail: comune@osnago.net - Pec: comune.osnago@legalmail.it

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Non verranno prese in considerazione domande inoltrate all'Amministrazione da privati espositori, che dovranno fare riferimento unicamente all'organizzatore proponente.

L'amministrazione comunale si interfacerà unicamente con il soggetto organizzatore per valutare e impartire disposizioni in merito all'organizzazione dell'evento.

La domanda di organizzazione di mercatino occasionale, con richiesta di occupazione di suolo pubblico, dovrà essere presentata in marca da bollo al protocollo del Comune di Osnago almeno trenta giorni prima della manifestazione e dovrà contenere i seguenti dati:

- Nominativo e dati anagrafici e contatti dell' organizzatore (in caso di Ente specificare il Responsabile) ;
- Nominativo e dati anagrafici dei vari espositori e articoli trattati;
- Dichiarazione dell'organizzatore da cui risulti che i vari soggetti partecipanti rientrano nelle categorie di cui all'art. 4 del Regolamento;
- Dichiarazione dell'organizzatore da cui risulti che le merci trattate siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento;
- Dichiarazione da cui risulti che l'organizzatore si assuma la responsabilità di ripulire l'area oggetto della manifestazione entro 1 ora dal termine della stessa, in caso di inadempienza dell'espositore.

6 Obblighi degli espositori

- Gli espositori debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra di rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti da propria attività o conseguenti all'attività stessa. Eventuali rifiuti devono essere momentaneamente conservati in appositi contenitori e asportati al termine a cura degli stessi espositori.

- L'accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno del mercatino sono consentiti solamente per le operazioni di carico e scarico delle merci. Gli stessi dovranno essere parcheggiati, su indicazione dell'organizzatore, al di fuori degli spazi espositivi. La presente disposizione non si applica per i mezzi che, a seguito di adattamenti, vengono utilizzati come banco.

- Gli espositori sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso i colleghi ed il pubblico.

- Il posteggio è assegnato all'espositore dall'organizzatore; il posteggio è personale e non cedibile o divisibile con altri espositori.

- È fatto assoluto divieto di richiamare il pubblico con grida, richiami sonori e simili.

- È vietato agli espositori di ingombrare, anche temporaneamente, durante lo svolgimento della manifestazione, le corsie di circolazione e gli spazi fra i banchi.

- L'espositore è tenuto a lasciare libero il posto assegnato a fine manifestazione.

- Per l'esposizione della merce è richiesto l'uso di banchi ad eccezione delle merci "ingombranti"

- La partecipazione è subordinata al rispetto delle norme e regolamenti in vigore in materia di pagamento di tributi e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche (da corrispondere direttamente al Comune di Osnago), salvo diversa deliberazione di esonero da parte della Giunta Comunale.

- Ogni espositore non professionista dovrà presentare all'organizzatore apposita dichiarazione da cui risulti che i propri oggetti esposti sono frutto del proprio ingegno e della creatività, che l'attività è svolta solo occasionalmente e che pertanto non è riconducibili ad attività di commercio;

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Osnago garantisce la massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all'esecuzione dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/1996.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Servizio Associato tra i Comuni di Lomagna e Osnago
Area Tecnica dell'Urbanistica, Sportello Unico per le Attività produttive,
Sportello Unico per l'Edilizia, Commercio e Toponomastica

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875

Tel. 0399225117-0399225121-0399225124-0399225130

Codice Fiscale/P. I.V.A. 00556800134

www.osnago.net - E-mail: comune@osnago.net - Pec: comune.osnago@legalmail.it

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



- Gli espositori che esercitano attività commerciale professionale connessa agli oggetti esposti, dovranno presentare al SUAP del Comune di Osnago apposita SCIA telematica per mezzo del portale www.impresainungiorno.gov.it; la SCIA dovrà essere altresì presentata all'organizzatore.

7 Obblighi dell'Organizzatore

- L'autorizzazione allo svolgimento del mercatino da parte della Giunta Comunale non esonera il soggetto organizzatore da eventuali, ulteriori obblighi e adempimenti connessi a procedure autorizzative rientranti nelle competenze degli uffici comunali e/o extracomunali in materia di Pubblica sicurezza, igiene pubblica (come l'obbligo di presentazione di SCIA ai sensi del D.P.R. 160/2010), stabilendo che il Comune non assumerà responsabilità di qualsivoglia tipo o natura in merito.

- L'adozione di ogni adempimento necessario per la salvaguardia delle strutture pubbliche e private in genere,

- Adoperarsi affinché la manifestazione ed il posizionamento delle bancarelle non intralci la viabilità e non rechi impedimento per i residenti e le attività economiche interessate;

- Attivarsi affinché i luoghi di svolgimento della manifestazione rimangano sempre sgomberi da rifiuti di qualunque genere e provenienza;

8 Vigilanza

La vigilanza durante la manifestazione è demandata agli agenti della Polizia Locale e agli organi preposti.

Durante la manifestazione il soggetto organizzatore potrà avvalersi dell'opera di propri membri opportunamente identificati e di membri di associazioni di volontariato per il coordinamento delle varie attività.

9 Sanzioni

Salvo diversa disposizione di Legge chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7/bis del DLgs n. 267/2000 secondo le disposizioni e procedure indicate dalla L 689/81 e s.m. e i.

La responsabilità per qualunque danno arrecato al patrimonio pubblico o a terzi è da ritenersi in capo all'organizzatore; in tal caso, oltre alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, l'organizzatore è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 75,00 a 450,00 Euro.

10 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

All'Ufficio Commercio è demandata la valutazione delle proposte di mercatini di cui al presente Regolamento nonché la responsabilità del procedimento.

GARANZIA DI RISERVATEZZA: In conformità all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il Comune di Osnago garantisce la massima riservatezza dei dati di cui è in possesso in conseguenza all'esecuzione dei rapporti professionali con Voi avuti o in corso. Le informazioni custodite nei nostri documenti cartacei e nei nostri archivi elettronici, verranno trattate in relazione alle esigenze professionali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e professionali dalle stesse derivanti. Relativamente ai dati medesimi Voi potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della Legge 675/1996.